

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE SUI TEMPI
MASSIMI DI CHIUSURA DEI PROPRI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
IN APPLICAZIONE DELLA L.7 AGOSTO 1990 N.241**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241

Visto il d.P.R. 12 aprile 2006 n.184

Visto il r.d. 10 settembre 1914 n.1326

Vista la L.16 febbraio 1913 n.89 e succ.mod.

Ritenuta la necessità per il Consiglio notarile distrettuale di recepire ed applicare i principi normativi in materia di tempi massimi di chiusura dei propri procedimenti amministrativi

Nella riunione consiliare del.....il Consiglio notarile distrettuale ha approvato il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nella L. 7 agosto 1990 n.241 e nell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice».

Art. 2.

Oggetto del regolamento e responsabile del procedimento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti amministrativi presso il Consiglio notarile distrettuale e individua le unità organizzative responsabili di tali procedimenti.


2. Responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio notarile distrettuale, o su designazione di questi, altro Consigliere distrettuale, o dipendente del CND.

3. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 l. 7.8.1990 n.241;



d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Consiglio notarile distrettuale e dei propri organi ed uffici, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle eventuali fasi procedurali svolte presso altri Consigli distrettuali o presso il Consiglio nazionale del notariato.

2. Nella tabella A allegata e' riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso, nonche' l'unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.

3. Se non e' altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati si applica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.

4. Eventuali altri procedimenti amministrativi non indicati nella tabella A si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa specifica o, in mancanza, di novanta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Consiglio notarile distrettuale

1. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, il termine decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato.

2. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella A allegata, per ogni altro procedimento amministrativo di competenza del Consiglio notarile distrettuale il termine decorre dalla data di ricevimento da parte del CND della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Tali atti, se erroneamente presentati presso Consigli distrettuali incompetenti o presso il Consiglio Nazionale del Notariato, dovranno essere da questi ultimi trasmessi al competente Consiglio distrettuale e da tale data di ricezione decorreranno i termini procedurali.

Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasi procedurali

1. Per le fasi procedurali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici o di altri Consigli distrettuali notarili o del Consiglio Nazionale del Notariato, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.

Art. 6.

Sospensione del decorso dei termini

1. Per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, il decorso dei termini e' sospeso, in ogni caso in cui una fonte normativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o del termine per una decisione da parte del CND. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 7.

Attività istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente e' invitato dal CND a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti necessari, i termini previsti nella tabella A per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto ovvero dall'avvenuto adempimento dell'incombente.

Art. 8.

Pareri obbligatori

1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo puo' procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facolta', il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine finale del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, il CND procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il CND, decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo art. 17 e partecipa alle parti interessate l'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non e' computato ai fini del termine finale del procedimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9.

Pareri facoltativi

1. Quando, in conformita' alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne da' notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e' reso nel termine di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il CND procede prescindendo dal parere, se questo non e' reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

Art. 10.

Fasi procedimentali presso altre autorità o amministrazioni

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono di competenza di altri soggetti pubblici o di altri Consigli distrettuali notarili o del Consiglio Nazionale del Notariato, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le fasi stesse.

Art. 11.

Conclusioni dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento del responsabile del procedimento.

Art. 12.

Decorrenza e pubblicita'

1. Il presente regolamento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni da tale pubblicazione. Sara' reso consultabile anche sul sito internet del Consiglio notarile distrettuale (www.....).

2. Le medesime forme e modalita' saranno utilizzate per le successive integrazioni e modifiche.

ALLEGATO A

TABELLA RELATIVA AI TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI ED ALLE UNITA' OPERATIVE RESPONSABILI

	TERMINE DI DURATA	RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO x I CONSIGLI NOTARILI DISTRETTUALI SUI TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEI PROPRI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN APPLICAZIONE DELLA L.7 AGOSTO 1990 N.241

Procedimento per il rilascio del parere per la revisione della tabella	90 giorni	4, l. not.
Procedimenti per l'iscrizione nel registro dei praticanti (1 mese) per la prosecuzione della pratica presso altro notaio dello stesso distretto ovvero in altro distretto	45 giorni	5, l. not. 7, l. not. 9, reg. att.
Procedimento per il rilascio della certificazione di compiuta pratica	45 giorni	5, l. not. 93, 1° comma, n. 2, l. not.
Procedimento per il rilascio del parere per il cambio di sede tra notai dello stesso distretto	30 giorni	17, l. not. 31, 2° comma, reg. att.
Procedimento per l'iscrizione del notaio nel ruolo del collegio	15 giorni	24, l. not. 39, reg. att. 42, reg. att.
Procedimento per il rilascio del parere per la determinazione dei giorni e dell'orario di assistenza alle sedi	90 giorni	26, l. not. 45 reg. att.
Procedimento per il rilascio del permesso d'assenza da parte del Presidente del consiglio notarile e per la nomina del coadiutore	30 giorni	26, l. not. 50 e 52, disp. att.
Procedimento per il rilascio del permesso d'assenza da parte del consiglio notarile distrettuale e per la nomina del coadiutore	45 giorni	26, l. not. 46, l. not. 50 e 51, reg. att. 66, reg. att.
Procedimento di indagine ai fini dell'interdizione del notaio dall'esercizio	90 giorni	31, l. not. 60, reg. att.
Procedimento di indagine ai fini della rimozione dall'esercizio notarile		34, l. not.
Procedimenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 43, l. not. e per la nomina del notaio depositario o delegato	45 giorni	43/44, l. not.
Procedimento per la liquidazione della nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese	60 giorni	79, l. not.
Procedimento per l'accesso agli atti del consiglio notarile distrettuale	30 giorni	91, l. not. l. 24/1990
Procedimento per il rilascio della certificazione di cui all'art. 30, 1° comma n. 4, reg. att.	90 giorni	91, l. not.
Procedimento per il rilascio di pareri in genere	90 giorni	93, 1° comma n. 3, l. not.
Procedimento di indagine a fini disciplinari	90 giorni (salvo motivata proroga)	93, 93 bis, l. not.
Procedimento ispettivo di cui all'art. 93 bis, l. not.	30 giorni	93 bis, l. not. 49, 2° comma, reg. att.
Procedimento per la riabilitazione del notaio all'esercizio	90 giorni	159, l. not.